



22076/20

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 5405/2019

SEZIONE LAVORO

CRCR. 22076

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO NOBILE

- Presidente - Ud. 05/03/2020

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere - PU

Dott. FABRIZIA GARRI

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Consigliere -

Dott. GUGLIELMO CINQUE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5405-2019 proposto da:

CL, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE ANGELICO 35, presso lo studio D'AMATI,
rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI NICOLA
D'AMATI, CLAUDIA COSTANTINI;

- ricorrente -

contro

2020

878

E S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio degli avvocati MICHEL MARTONE, THOMAS MARTONE,

che la rappresentano e difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4851/2018 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 13/12/2018 R.G.N. 1268/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/03/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA
GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato GIOVANNI NICOLA D'AMATI;

udito l'Avvocato LUCCHETTI GIANLUCA per delega verbale
Avvocato MICHEL MARTONE.

3

3.4. Ha ritenuto che il fatto di esame in giudizio, come rappresentato dalla società, non era differente rispetto a quello contestato alla lavoratrice nel procedimento disciplinare evidenziando che nucleo centrale dell'addebito era proprio la richiesta, proveniente dalla C ed accolta dal L, di una SIM e di un cellulare di proprietà aziendale. La circostanza, poi, che la consegna fosse avvenuta direttamente nelle mani dell'ex marito della C è stata ritenuta irrilevante atteso che la consegna atteneva al piano esecutivo di un accordo illecito già concluso e perfetto.

4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso LC che articola quattro motivi ai quali resiste con controricorso E s.p.a. che ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 cod. proc.civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 115, 116, 132 cod.proc.civ., dell'art.118 disp. att. cod.proc.civ. e dell'art. 1362 cod.civ. in relazione all'art.360 primo comma nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ..

5.1. Sostiene la ricorrente che la società le aveva contestato di essersi fatta consegnare il telefono aziendale per farne un uso non autorizzato. Nel corso dell'istruttoria era invece risultato che il telefono era stato consegnato all'ex marito della C e che quest'ultima lo aveva utilizzato sporadicamente. La ricorrente ha posto in rilievo, inoltre, che dai testi da escutere era stato escluso il D, ex marito della ricorrente, nonostante che l'assunzione della sua testimonianza fosse stata reiteratamente sollecitata.

5.2. Si osserva inoltre che la Corte, nell'apprezzamento del materiale probatorio acquisito, sarebbe incorsa in errori logici e di percezione. Ed infatti le dichiarazioni rese dal teste L non collimerebbero con i certificati di residenza esaminati; sono state rettificate dal teste dopo che gli è stata segnalata la data a cui risalivano i fatti contestati; diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello le stesse non trovavano affatto una conferma nei certificati di residenza prodotti in giudizio dai quali, al contrario, si evinceva che già dal 2001 la C ed il L non risiedevano più nello stesso condominio. Inoltre il giudice di secondo grado male interpreta le dichiarazioni rese ai carabinieri dallo stesso L il quale non dichiarò di conoscere l'odierna ricorrente ma piuttosto il suo ex marito, il signor D. Ritiene allora la ricorrente che così facendo la Corte sia incorsa in un errore di apprezzamento e di interpretazione del documento (l'informativa resa ai carabinieri dal L) in violazione degli artt. 1362 e ss. cod.civ.. Un errore di percezione che non costituisce un vizio di valutazione dei fatti accertati, non ammissibile, ma piuttosto un errore nella percezione del fatto provato, nell'individuazione del suo contenuto oggettivo, denunciabile ai sensi dell' art. 115 cod.proc.civ. essendo, la circostanza che il L e la C si conoscessero all'epoca dei fatti, decisiva per la corretta risoluzione della controversia. Ritiene allora la ricorrente che l'aver utilizzato le inattendibili dichiarazioni

rese dal teste L nella ricostruzione dei fatti vizia irrimediabilmente la motivazione della sentenza della Corte di appello.

6. Il motivo è inammissibile.

6.1. Anche a voler tralasciare che la censura viene veicolata in giudizio, inammissibilmente, richiamando indistintamente un vizio di violazione di legge (n.3), un error in procedendo (n.4) ed un vizio di motivazione (n. 5) senza chiarire con esattezza, nel suo ambito, in cosa sarebbero consistite le violazioni di legge, gli errori processuali ed i vizi di motivazione, in ogni caso si osserva che il motivo investe nella sostanza la valutazione operata dalla Corte di merito del materiale probatorio acquisito in giudizio. Pur denunciandosi la violazione delle disposizioni in tema di prova (artt. 115 e 116), la nullità della sentenza in relazione alla compiutezza della sua motivazione (artt. 132 cod. proc.civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) e l'interpretazione data dalla Corte di merito alla documentazione acquisita in giudizio (in particolare alle dichiarazioni rese in sede di informativa ai Carabinieri dal teste L i) (artt. 1362 e ss. cod. civ.), nella sostanza la ricorrente pretende dalla Corte di legittimità una nuova e diversa ricostruzione dei fatti quali emersi nel corso dell'istruttoria che in questa sede non è consentita.

6.2. Con riguardo al primo dei tre profili si osserva che la questione della violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o ancora abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali oppure abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. Cass. . 27/12/2016 n. 27000 ed anche Cass.17/01/2019 n. 1229). Nessuna delle indicate ipotesi si è verificata nel caso in esame atteso che la Corte di merito ha ricostruito i fatti sulla base della documentazione acquisita in giudizio e delle prove ritualmente assunte. Ha accertato che l'odierna ricorrente conosceva il dipendente/collega che consegnò la scheda aziendale al suo ex marito da epoca più risalente rispetto al momento in cui il fatto contestato si è verificato attraverso una ricostruzione del materiale probatorio che non incorre nelle censure mosse e neppure omette l'esame di fatti decisivi né trascura di ricostruirli accuratamente. Quanto alla lettura data al verbale di informazioni reso dal L alla Polizia giudiziaria va rilevato che la ricostruzione data dalla Corte di merito

è aderente al contenuto del documento e ne costituisce una lettura del tutto plausibile. D'altro canto la censura non precisa affatto quale sia il canone interpretativo violato e si limita ad un generico richiamo alle norme in tema di interpretazione senza specificazioni ulteriori sicché per tale aspetto risulta essenzialmente generica.

7. Anche il secondo motivo di ricorso - con il quale è denunciata di nuovo la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. oltre che dell' art. 111 Cost. il tutto in relazione all'art. 360 primo comma, nn. 3,4 e 5 cod. proc. civ.- non può essere accolto.

7.1. Accanto ai profili di inammissibilità della censura già evidenziati con riguardo al primo motivo di ricorso, va qui osservato, inoltre, che la scelta della Corte di merito di non ammettere a testimoniare l'ex marito della ricorrente - avendo ritenuto sufficienti le dichiarazioni da lui rese alla polizia giudiziaria, con le quali era stata confermata la conoscenza del L da parte della C - non è censurabile in questa sede. Va rammentato infatti che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova ed il giudice può porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche ed è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (cfr. Cass. 04/07/2019 n. 18025 e 20/01/2017 n. 1593 ma già Cass. 15/10/2004 n. 20335). Tale scelta non è sindacabile in sede di legittimità quando dalla motivazione della sentenza si evinca, come nel caso in esame, che la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale. La ricostruzione operata dalla Corte, per addivenire al convincimento espresso e posto a fondamento della decisione che all'epoca del fatto che le è stato contestato la C conoscesse bene il signor L che, per il suo tramite, procurò e consegnò al D la scheda telefonica aziendale da lui usata per fini del tutto personali, rientra nell'apprezzamento delle prove riservato al giudice del merito che in questa sede non è censurabile.

8. Per analoghe ragioni è inammissibile il terzo motivo di ricorso con il quale ancora una volta è denunciata la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 e 5 cod. proc. civ..

8.1. Sostiene la ricorrente che una volta che la Corte di merito ha affermato che il giudicato penale formatosi non faceva stato tra le parti allora avrebbe dovuto prendere in esame tutte le prove, anche quelle acquisite in sede penale. Invece, evidenzia la ricorrente, la Corte di merito ha ignorato, trascurando fatti decisivi per il giudizio che invece erano stati puntualmente esaminati dal giudice della fase sommaria, desumibili dalle dichiarazioni rese davanti al giudice penale relativamente all'utilizzazione ed alla provenienza della scheda SIM ed alla conoscenza che la C ne aveva.

8.2. Si tratta infatti della tipica attività di ricostruzione dei fatti, effettuata attraverso la valutazione delle prove acquisite al processo, che esorbita dal vizio di motivazione ove, come nel caso in esame, non sia stata denunciata l'omessa valutazione di un fatto decisivo ma piuttosto si propone una alternativa valutazione dei medesimi fatti presi in esame dalla Corte di merito.

9. L'ultimo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione dell'art. 7 della legge 30 maggio 1970 n.300 è anch'esso infondato.

9.1. Sostiene la ricorrente che la società avrebbe mutato in giudizio l'oggetto della contestazione che era stata formulata in sede disciplinare ed aveva costituito la base del provvedimento di licenziamento impugnato.

9.2. Va rammentato che il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro allegghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati. Tale modifica non è tuttavia ravvisabile nel caso in cui si tratti di circostanze confermatrici della condotta in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre ovvero quando, come nel caso in esame, le stesse non modifichino il quadro generale della contestazione (cfr. Cass. 25/03/2019 n. 8293). In sostanza le condotte sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro (cfr. Cass. 18/04/2019 n. 10853 e 10/02/2020 n. 3079).

9.3. Tanto premesso rileva il Collegio che la Corte di merito, in esito ad un'ampia ed accurata ricostruzione, ha verificato che il fatto contestato alla lavoratrice, dal quale è poi scaturito il provvedimento di licenziamento, era risultato provato in giudizio. La

condotta addebitata era stata quella di aver procurato all'ex marito una scheda telefonica aziendale che era stata poi da quest'ultimo utilizzata per fini personali. Ha quindi accertato che, al di là della terminologia usata nella contestazione e poi in giudizio, non solo la condotta era risultata dimostrata ma chiarito che non ne erano mutati i tratti essenziali per il fatto che la materiale consegna della scheda Sim era stata effettuata alla presenza della c da parte del collega di lavoro al quale era stata sollecitata da lei e che gliel'aveva materialmente procurata. Come affermato correttamente dalla Corte di merito, si tratta di un dettaglio che in nulla modifica i tratti della condotta oggetto dell'addebito. L'aver presenziato alla consegna della scheda all'ex marito per il quale aveva intercesso presso il collega è condotta del tutto equiparabile alla sua materiale dazione. Ne consegue che la Corte non ha affatto basato il suo giudizio su di un fatto mutato ed anzi è pervenuta alla conferma del licenziamento solo dopo aver accertato che il fatto contestato era risultato provato in tutti i suoi elementi sia oggettivi che soggettivi, in adesione ai principi affermati da questa Corte e più sopra ricordati.

10. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 marzo 2020

Il Consigliere estensore

Fabrizia Garri

Fabrizia Garri



Il Presidente

Vittorio Nobile

Vittorio Nobile

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO
Giovanni Ruello

